I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1119/83 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1983

relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1401/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di grassi nel latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1981, a taluni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati (3), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1039/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di grassi nel latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, a taluni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati (4), in particolare l'articolo 7,

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato, taluni paesi terzi ed organismi beneficiari hanno chiesto la fornitura dei quantitativi di butteroil parimenti indicati nell'allegato;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tali forniture in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 3474/80 (6); che è necessario precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, dei regolamenti (CEE) n. 1401/81 e (CEE) n. 1039/82 prevede che, se la situazione del mercato non consente di eseguire la fornitura utilizzando le scorte pubbliche, quest'ultima viene effettuata ricorrendo al burro o ai grassi butirrici disponibili sul mercato comunitario, sempreché non venga perturbata la normale evoluzione dei prezzi sul mercato; che, poiché i requisiti di qualità sono soddisfatti e i quantitativi in questione non sono così elevati da perturbare il normale sviluppo dei prezzi sul mercato, è opportuno ricorrere all'acquisto sul mercato per assicurare la fornitura di butteroil;

considerando che il volume del programma di aiuto alimentare esige un ritmo ininterrotto di consegne e che il termine abituale necessario per procedere effettivamente alla fornitura è di parecchi mesi; che è probabile che la Commissione, nel corso della campagna lattiera 1982/1983, debba fissare determinati massimali relativi alle forniture da effettuare nella campagna 1983/1984;

considerando che, stando così le cose e dato lo stretto legame esistente tra il prezzo di mercato del burro e del latte scremato in polvere ed il prezzo d'intervento di tali prodotti, è da temere che un atteggiamento esitante prevarrebbe tra gli interessati prima che venga resa nota la decisione del Consiglio relativa ai prezzi agricoli comuni ed alle misure agromonetarie; che, in tale

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 141 del 27. 5. 1981, pag. 5.
(4) GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 5.
(5) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.
(6) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

situazione di incertezza, è risultato dall'esperienza acquisita che parecchi interessati preferiscono non presentare offerte, mentre altri presentano offerte sulla base di previsioni errate o divergenti, correndo quindi il rischio che la loro offerta non sia accettata o procuri loro considerevoli perdite, che li obbligherebbero poi a rinunciare all'esecuzione dell'operazione per la quale sono stati dichiarati aggiudicatari o contraenti nella trattativa privata; che, per suscitare offerte e per fare in modo che non siano calcolate su basi fittizie che impediscono una valutazione obiettiva, è necessario aumentare, all'atto del pagamento, l'importo delle offerte preso in considerazione per forniture da effettuare nella campagna 1983/1984, in funzione della modifica dei prezzi d'intervento, espressi in moneta nazionale, come risulta dalle decisioni del Consiglio per la campagna 1983/1984;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento di cui all'allegato provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77, alla fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Tuttavia, per le forniture di butteroil da produrre con burro o con crema acquistati sul mercato della Comunità ed il cui termine di consegna di cui al punto 9 dell'allegato è posteriore alla fine della campagna 1982/1983, l'importo delle offerte, risultante dall'applicazione della procedura di cui al punto 12 dell'allegato, è aumentato, all'atto del pagamento, della modifica, cui si applicano i coefficienti 1,22 o 1,25 a seconda che il tenore di materia grassa del burro messo in lavorazione sia uguale o superiore a 82 % o inferiore a 82 %, del prezzo d'intervento del burro ed espresso nella moneta dello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, a seguito della decisione del Consiglio relativa ai prezzi agricoli comuni ed alle misure agromonetarie per la campagna 1983/1984. L'aggiudicatario può beneficiare di tale disposizione solamente dal settimo giorno successivo all'inizio della campagna 1983/1984 ed a condizione che fornisca la prova che il burro è stato fabbricato dopo l'entrata in vigore dei nuovi prezzi d'intervento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO (1)

Designazione della partita	A	B
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1401/81 (programma 1981)	(CEE) n. 1039/82 (programma 1982)
b) assegnazione	(CEE) n. 1402/81	(CEE) n. 1040/82
2. Beneficiario	Pakistan	PAM
3. Paese di destinazione		Yemen RPD
4. Quantitativo totale della partita	1 500 t (6)	240 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Tedesco	Francese
6. Provenienza del butteroil (2)	Da produrre con burro d'intervento	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	In scatole da 5 kg, rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	«Butteroil / Gift of the European Economic Community to Pakistan»	«Yemen PDR / 2265 EXP / Butteroil / Aden / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme»
9. Termine di consegna	Imbarco	Consegna
	il più presto possibile e al più tardi il	
	31 luglio 1983	30 giugno 1983
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (5)	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	—	—
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Gara	
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	24 maggio 1983	

Designazione della partita	C
1. Regolamenti del Consiglio applicati :	
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1039/82 (programma 1982)
b) assegnazione	(CEE) n. 1040/82
2. Beneficiario	CICR
3. Paese di destinazione	India
4. Quantitativo totale della partita	150 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Olandese
6. Provenienza del butteroil (2)	Da produrre con burro d'intervento
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	In scatole da 2,270 kg, rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti
8. Iscrizioni sull'imballaggio	Una croce rossa di 10 × 10 cm e, in lettere di almeno 1 cm di altezza, la dicitura seguente : « Butteroil / Gift of the European Economic Community / Action of the Leage of the Red Cross Societies / For free distribution in India / Bombay »
9. Termine di consegna	Imbarco il più presto possibile e al più tardi il 30 giugno 1983
10. Fase e luogo di consegna	Porto di sbarco Bombay (deposito su banchina o alleggio)
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna	Indian Red Cross Society, Red Cross Building, 1, Red Cross Road, New Delhi (7)
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Trattativa privata
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	—

Designazione della partita	D
1. Regolamenti del Consiglio applicati :	
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1039/82 (programma 1982)
b) assegnazione	(CEE) n. 1040/82
2. Beneficiario	PAM
3. Paese di destinazione	Siria
4. Quantitativo totale della partita	200 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Francese
6. Provenienza del butteroil (2)	Da produrre con burro d'intervento
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	In scatole da 5 kg, rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti
8. Iscrizioni sull'imballaggio	«Syria 2511 / Butteroil / Lattakia / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme»
9. Termine di consegna	Consegna nel luglio 1983
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (5)
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	—
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Gara
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	24 maggio 1983

Note

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 95 del 19 aprile 1977, pagina 7, funge da gara degli organismi d'intervento interessati, nel caso si proceda ad una gara in conformità del punto 12. Il pagamento sarà effettuato tenendo conto dell'eventuale aumento previsto all'articolo 1 del presente regolamento.

(2) Qualora la merce provenga dalle scorte d'intervento, viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* edizione C, un bando complementare indicante i magazzini di giacenza.

(3) Diversi da quelli indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 303/77.

(4) Unicamente in caso di consegna «nel porto di sbarco» e «reso destinazione»; vedi articoli 5 e 13, paragrafo 1, ultimo trattino, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(5) La fornitura fob risulta effettuata ed i rischi passano dall'aggiudicatario al beneficiario allorché i prodotti hanno realmente oltrepassato il parapetto della nave nel porto d'imbarco prescelto per la consegna.

(6) Se il quantitativo totale della partita è un multiplo di 500 t, l'offerta presentata nell'ambito di una gara può vertere sul quantitativo parziale di 500 t ovvero su un multiplo di 500 t; vedi articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(7) La polizza di carico deve recare la seguente dicitura:
«NOTIFY ADDRESS:
1. destinatario;
2. Ligue des sociétés de la Croix-Rouge
boîte postale 276
CH-1211 Genève 19
telex: 22555 CH».